ARCHIVIO STORICO
COMUNALE DI
BEVAGNA

CAPITOLI

8

Nel Nome di Dio Amen

INS. A. 1

Riforma de' Capitoli, Ordini, e Pene dei Danni dati nuovamente riformati, et emendati d'Ordine della Sagra Congregazione del Buon Governo, come apparisce dalla Visita fatta à questa Illma Communità dal Sig. Dottor Domenico Natalizi Governatore di Nocera, e dalla prelodata Sagra Congregazione approvata sotto il dì 14: Giugno 1790:. Chè però fin dalli 5: Gennajo dell' 1783: furono eletti dal Generale Conseglio quattro Deputati per la riforma dei suddetti Capitoli, e d'Ordine dell' istessa Sagra Congregazione fù riconfermata l'Elezzione suddetta mediante la nuova proposta avutasi nel Generale Conseglio coll' Intervento dei Deputati Ecclesiastici sotto il dì 22: 7mbre 1790: à norma del Decreto Vigesimo Quinto, come al libro della Visita. Li Deputati eletti ad una tale riforma furono per la Guaida Santa Maria Paolo Antº Spezia, per la Guaida San Giorgio il Capº Giuseppe Mattoli, per la Guaida Sant' An=

INS. A 2

gelo Giuseppe Crescimbeni, per la Guaida
San Pietro Ant.° Ciancaglioni. Quali
nuovi Capitoli, e Riformanze sono del
seguente tenore, cioè.

Capitolo Primo.

Il giudizio de Danni Dati venga questi
regolato in tutto, e per tutto à norma del=
la Bolla della Santa Memoria di
Benedetto Decimo quarto, come altresì li
Atti dà farsi dall' Attuario in simili
materie de Danni Dati. E siccome il pre=
sente Affitto era andato quasi in
decadenza, perchè dà passati Iusdi=
centi per lo più le Accuse si prende=
vano dà Essi per querela Criminale così
fin sotto il dì 20: 9mbre 1789: per dare
un qualche riparo à tanti pergiudizij,
si tenne una Cernita coll' intervento dell'
Ill.mo Signore Dottor Filippo Passarini
al pnte Governatore, e si fece il presente
Concordato niente contrario alla divisata
Bolla: cioè che in avvenire non possa
procedersi dal Iusdicente à querela
senza chè la Communità ò per essa il
suo Affittuario non abbia la parte di
detta querela di Danno Datò. Si
stabbilì pertanto, che nè Danni manua=
li,

INS. Δ. 3

la Accusa, ò Riconduzzione di Bestiame e così attitare à norma della Bolla Benedettina.

Le Accuse si possono dare dai Padroni dei Beni usufruttuarj Conduttori, Lavoratori dei Medesimi Beni tanto per Inquisizione, che per giuramento come dalli Ufficiali, e Guardiani approvati colle Guardie. L'Accusa debba in se contenere il Vocabolo e Padroni dei Beni Dannificati, il tempo la qualità del Danno, ed il nome del Dannificante.

Si dovrà credere all' Ufficiale, quando denunciarà qualche Invenzione approvata dalla Guardia che gli verrà data dà questa Illma Communità, nè si possino riprovare tali Invenzioni se non si produrranno in contrario almeno due Testimonij degni di Fede. Si avverta però, che se l' Ufficiale facesse mai alcuna Accusa falza resti il medesimo privato dall' Uffizio, e cada nella pena di scudi cinque dà appliccarsi per un terzo al Fisco per l'altro al Majorente, e per l'altro all' indebitamente accusato. A tal pena però

INS. A. 4

li, e studiosi in materia leggiera, come sarebbe di due, ò tre Fascine, due, ò tre Grappoli di Uva, furto di pochi Erbaggi, e simili, per tali Danni il Decreto fosse quello Ordinario di bajocchi trentasette, e mezzo: se poi trascendessero al di più di sopra espresso, sempre però in caso di materia leggiera allora si proceda coll'Epichejà, la quale si convenne per bajocchi quaranta cinque, quando poi questi Danni venghino cagionati per malizia d'Uomini dovranno questi essere puniti con il Decreto il più rigoroso della Tassa Civile, quale è di bajocchi settantacinque, volendosi infine, che à questo sia soggetto, chi coglierà furtivamente le Olive, benchè in poca quantità, le Canape in tempo di macerazione, chi guasterà Cappanni alli Piantoncini, chi romperà Siepi in Orti, e Pastini, come pure tagliasse Arbori, e Propagini, nonchè rompesse Aste di Grani, e simili.

Il Notaro sia tenuto ritenere un Libro per registro d'Accuse di Danno Dato ben cartolato, ponendo ivi il giorno della

[illegible]
[illegible]

A dì 18. 9bre esibita la Carta di Patente di Guardia da Domenico Ugolini rilasciategli dal Sig. Conte Aless.ro Spezza in data li 17. 9bre 1706.

Ed è esibita altra di Pietro Ugolini rilasciategli c. s.

Adì 17. 9bre Giuseppe Valentini di Gesaldo Catt.co esibì Patente di Guard.a rilasciata gli dal Sig.r Conte Paolo Spezza in data sotto questo stesso giorno.

Adì 1. Magio 1707. Pasquale della Spina esibì Patente di Guardia nei Terreni del Ven. Conv.to di S. Dom.co sopra da detto spedita dal Rev. Priore di d. Convento

II

167

Al Nome di Dio Amen.

Riforma de Capitoli, Ordini, e pene de Banni dati nuouamente fatti, riformati, et emendati d'ordine del Pnl Conseglio della antica Città di Beuagna celebrato il dì 10 Maggio 1733 dall'Illmi Sig.i cioè per la Guaita S. Maria Bottor Lorenzo Spetia, e stante la renuntia fatta dal Sig.r Paolo Antonini in detta Guaita fù nominato in sua vece nel Gnl Conseglio celebrato il dì 31. Xbre 1734. l'Illmo Sig.r Co: Giacomo Spetia: Per la Guaita S. Pietro l'Illmi Sig.li Ten.e Siluestro Pucciatti, e Giacomo Trabalza, per la Guaita S. Angelo l'Illmi Sig.li Co: Onofrio degl' Onofrj, e Cesare Ciccoli, e per la Guaita S. Giorgio l'Illmi Sig.li Fran.co Camassei, e per morte del Sig.r Liberato Giorgi nel sudetto Conseglio Gnle delli 31. Xbre 1734. fù eletto l'Illmo Sig.r Fran.co Giorgi Huomini eletti

eletti, e deputati per Consulto dell'Ill.mi Sig.
Ten.te Tomasso Antonio Boschi, e Fran.co Antonio Asciani, quali nuovi Capitoli, e Riformanze sono del seguente tenore cioè.

Capitolo P.mo

Modo di procedere per Accuse, inquisitioni, et inuentioni

Essendo conueniente d'usare ogni modo migliore per ritrouare li dannificanti, acciò dandoglisi il douuto castigo si emendino più facilmente, s'ordina perciò che nelli delitti de Danni dati si possa procedere per accuse, inquisitioni, inuentioni, et in ogni altro miglior modo, con il quale possino uenire à notitia li danni fatti, et acciochè il tutto riesca con buon ordine, e retta giustitia douranno esser Giudici nelle Cause de Danni dati l'Ill.mo Sig. Gou.re pro tempore, e l'Ill.mo Magistrato, Sindici, e Auuocato dell'Ill.ma Com.tà, e di questi la maggior parte, cioè de Sig.li Consoli due almeno, de Sig.li Sindici Uno almeno, ma però sempre con l'interuento del Sig.re Auuocato della Com.tà, e con la semplice assistenza del Sig.

Giudici nelle cause de Danni dati quali, e quanti

P.ore

Procuratore de Poveri, ma non già dovrà in-
gerirsi à giudicare, ò votare in dette Cause di
Danni Dati, come è stato pratticato per il pas-
sato: Et in ogni Magistrato si dovrà almeno
far convocare l'Udienza del Danno Dato una
volta per ogni Bimestre ne i giorni di Mar-
tedì col suono precedente della Campana da
seguire il Lunedì à sera conforme il solito,
e con la publicatione de Bandi da farsi la
Dom.ca antecedente à detta Udienza.

Udienza del Danno Dato quando si tenga e con qual norma

Modo di dar l'Accuse.

2°:

Accuse da chi possino farsi, et in qual modo.

= Eccettuati però li Familiari, come dalla riformanza di Mons.r Gov.re di Perugia alla pag.a 63 =

Le accuse si possino fare da Padroni de
Beni Usuffruttuarj, Usurai, Conduttori, la-
voratori de medemi Beni, Familiari tan-
to de Padroni, che de Lavoratori tanto per
inquisitione, che per giuramento, come dalli
Officiali e Guardiani approvati con le Guar-
die: L'Accusa poi debba in se contenere
il Vocabolo, e Padroni de Beni dannificati,
il tempo, la qualità del Danno, et il nome
del

del Bannificante.

Dell'Offitio del Notaro del Danno Dato nell'accuse, ò Inquisitioni.

3.° Oblighi del Conduttore del Danno Dato

Sia Notaro dell'Accuse, ò Inquisitioni il Conduttore del Danno Dato essendo Notaro, ò uero tutti quelli, che saranno deputati dal detto Conduttore, con questo però, che abbia da osseruare li presenti Capitoli, alli quali si debbano proporre dette Accuse, recondutioni di Bestie, et Inquisitioni, cioè l'Accuse, e recondutioni in Voce, e le Inquisitioni in sciptis et Essi siano tenuti fare,

Libro da ritenersi et in qual maniera

e tenere un Libro ordinato per tali speditioni, chiamato il Libro del Danno dato cartolato tutto di mano del Segretario dell'Illm̃a Comtà di Beuagna intitolato dal medemo col nome del Notaro, e che debba esser rogato, e sia sigillato Carta per Carta col Sigillo, ò Merco del Comune nel qual

Libro

Libro debbano scriuere giorno per giorno le accuse date, ò recondutioni di Bestie fatte da Padroni ponendo il giorno dell'accusa data, il giorno del Banno dato, la qualità del Banno, et altre cose necessarie, come anche l'Inquisitioni debbano copiare nel medemo Libro giornalmente, ponendo il giorno della presentata Inquisitione, proibendosi espressam.te che non possa porre ne in quinternucci, Bastardelli, ò Cartucce alcuna Accusa, recondutione, ò Inquisitione, ne altro atto da farsi nelli Processi del Banno dato, che nel detto libro sotto pena d'un Fiorino per uolta da applicarsi alla Communità, le quali Persone, che eserciteranno detto Officio, come si è detto di sopra debbano il giorno medemo dell'Inquisitioni, ò Accusa fatta, ò appresentata, ò al più per tutto il giorno seguente far copia dell'Accusa, ò recondutione, e portarla in Segretaria Consolare et il simile faccia dell'Originale dell'Inquisitione sotto pena d'un Fiorino p. uolta

Incorso in pena d'un Fiorino contrauenendo.

Altra pena

da

da applicarsi, come si è detto di sopra, et il Segretario della Communità debba pigliar dette Copie, e farne filza separatamente all'effetto infrascritto.

4.° Scriuere nel Libro le Accuse, Inquisit.i et Esami de Testimonj

Douranno le sopranominate Persone, ch'eserciteranno detto Officio scriuere al libro, come di sopra tutte le accuse, et Inquisitioni, et esaminare tutti li Testimonj, che saranno posti nell'Inquisitioni, et accuse senza premio alcuno, ne possino notificare, ò palesare, ò auer copia di quello, che si sia prouato nell'Inquisitioni ad alcuno sin'à tanto che non saranno esaminati tutti li Testimonj indotti, ò auuti per contumaci, ò condennati, ma finiti gl'Esami possa, e debba mostrare, e dar copia de Testimonj à qualunque delle Parti, che la domanderà, auendo un Bolognino per Testimonio per la Copia, e quatrini trè per la lettura, ma dall'Inquirente per mostrarli non abbia mercede alcuna, et à chi vorrà li nomi delli Bannificanti, ò nominati abbia solam.te un Bolognino per qualsiuoglia numero di Bannificanti, ò nominati.

Douranno.

5°: Potranno ancora dette Persone, che eserciter-
ranno detto Officio sollecitare gl'Esami di tutti
i Testimonj nominati nell'Inquisitioni con
Modo di citare i Testimonj
citargli con Bolletta una volta à Casa, ò in
Persona, purche detta Citatione sia data in ma-
no della Persona della Famiglia magiore di
Anni quattordici, e doppo la citatione abbia ter-
Tempo à comparire.
mine due giorni à comparire, e non comparendo cada in pena
di due Bolognini con termine di due altri giorni,
e se non comparirà si gravino anche la seconda
volta per quattro Bolognini con due altri giorni
Pena non comparendo.
di tempo, e non comparendo il Testimonio si possa
condannare nella pena d'un Fiorino da applicar-
si al Maiorente, dichiarandosi, che per allega-
Assenza in giusto impedimento.
tione, ò proua d'assenza, ò altro giusto impedi-
mento, che si allegasse per parte delli citati per
esame di dette Persone, che eserciteranno, come
di sopra, non possino pigliare mercede alcuna,
se l'allegationi, e proue sopradette gli si abbino
da ammettere, e far buone, e il d.° Assente, ò im-
pedito, come si è detto nelli sud.i Casi non incor-
ra in pena alcuna, se tal assenza, ò impedim.to
sia allegato, et approuato auanti la Condennatio-
Come si scriuino gl'Esami de Testimonj
ne: Dichiarando in oltre, che detto Notaro, che
eserciterà

eſerciterà detto Officio di Banni Dati sia obli=
gato scriuere ogni giorno, nel quale eſaminerà
il Testimonio nel proprio libro della Inquiſitio=
ne isteſſa, qual finita d'esaminare, e queſto s'in=
tenda dall'ultimo Testimonio, che sarà eſami=
nato, ò dichiarato contumace, con aggiungere
in detto libro la relatione del Balio d'auer=
lo citato, e perciò se ne cauino le Schedule, e
si debbano frà otto giorni mandare al Delin=
quente dal dì della spedita Inquiſitione co=
me di sopra, qual Inquiſitione si debba spe=
dire frà due Meſi, e non seruandoſi le cose
sudette l'Inquiſitione, ò Inquiſitioni sudette
con i detti, e Depoſitioni de Testimonj siano,
e s'intendano nulle, et il simile si facci dell'Ac=
cuse, altrimente siano nulle.

Tempo à spedir l'Inquiſitioni, ò mandar la Bolletta al Bannificante.

Vna simigliante diligenza dourà pratica=
re il Notaro delli nominati per Bannificanti
nelli Accusati, denunciati, e prouati in farli
comparire à pigliar la Bolletta, cioè, che si
citino in Perſona, ò à Casa à Vno della Fame=
glia maggiore di Anni quattordici, e quando
il Balio non ui trouerà neſsuno in Casa

Citatione de Delinquenti

in

in tal caſo debba porre, et affiggere la schedola alla Porta di tal Caſa in preſenza d'un Vicino, ò magiore, che sia di quattordici Anni da ricercarſi da eſſo Balio in Testimonio, e del tutto farne poi riporto al Notaro, ò ad altri, che eſerciterà detto Officio di Danno Dato con la specificatione del nome, e cognome della Perſona chiamata in Testimonio.

6°. Non si possa far gratia

Non poſſano ne il Sig.r Podestà, ne li Sig.ri Consoli, ne altri far gratia, ò diminutione d'alcuna pena incorſa, e facendola non vaglia, ma incorrino in pena di due scudi per Ciascheduno, eccetto, che nelli Caſi, che di ragione si doueſſe diminuire, e non per gratia, ò compiacenza, e queſto proceda tanto nell'accuſe, et Inquiſitioni, quanto nelle Inuentioni.

7°. Bestie ricondotte allo Stallatico.

Non poſſa il Cond.re dello Stallatico rendere alcuna Bestia ricondotta in mano sua per danno dato senza Licenza, ò Bolletta del Segretario della Communità, et eſſo Notaro

non

non possa farla rendere, se il Padrone delle Bestie non averà prima pagato la pena del Danno Dato, e l'Emenda, se è fatta la Stima, se non è fatta, data sicurtà di pagarla à requisitione del Dannificato sotto pena d'un Scudo per ciascheduna volta, et all'Emenda del Dannificato: Dichiarando, che se il Padrone delle Bestie vorrà dar sicurtà di pagare quanto nell'Udienza sarà dichiarato, tanto della pena, quanto del Danno, in tal caso se gli debba far rendere dette Bestie, dato, che sarà detta Sicurtà per Poliza del Segretario della Communità, e si debba dal Delinquente intimare al Conduttore del Danno Dato, purche per detta Poliza si faccia fede della Sicurtà data, et il Conduttore dello Stallatico, ò altro, che l'avesse in mano non possa ricusare di renderle pagato lo Stallatico sotto pena d'un Scudo da applicarsi al Maiorente.

Bestie da restituirsi nello Stallatico in quali Casi.

8°

Quando non si possino toglier Bestie

Si aggiunge che non si possa torre Bestie per le pene, quando il Dannificante averà ò possa dare altro Pegno sufficiente, ò volendo darlo,

et

et eſsequendosi altrimenti il Padrone delle Be=
stie non sia tenuto ad altra eſsecutione.

Del Modo di procedere per Inuentione.

9 Approuatione, ò Incameratione dell' Inuentioni

Douranno gl' Officiali, ò Guardiani l' Inuen=
tioni, che faranno, cominciando dalla Dom.ca
inclusiuè fin à tutto il Sabbato della medema
settimana incamerarle, et approuarle la
Domenica della detta Settimana, e l' appro=
uatione si debba fare tanto nel libro dell' Of=
ficiale, come anche in quello, che resta in Se=
greteria di questa Communità per mano del
Segretario della medema, ò Sostituto, pur=
che il Sostituto non sia il Maiorente, ò suo
Notaro, dichiarando, che detti Officiali, ò chi
eſserciterà detto Officio siano obligati scriuere
in fogli intieri tutte le Inuentioni, che si
faranno la settimana della detta Domenica
ponendo il giorno, et il Vocabolo almeno sen=
za Confini, et il Padrone, ò Lauoratori di detta
Poſseſsione con la qualità del Danno come
nell'

nell' altro suo Libro, ò libri almeno proprj, et in detto tempo, come di sopra dargli in mano del Segretario della Communità, e se ne faccia libro, nel quale ogni settimana se gli debbano accrescere detti Fogli, ne quali si faccia l' Incamerazione, et approvatione, come ne i libri delli Officiali ogni Domenica; qual libro de Fogli abbia à restar sempre in Segreteria Consolare, ne si possa accomodare, ne mostrare agl' Officiali del Danno Dato, ò chi eserciterà tal Officio sotto pena d'un scudo al Segretario di d.ª Communità da applicarsi per ciascheduna volta alla med.ª da ritenersi dal suo Salario, e non osservandosi la sudetta forma in ogni caso del p.nte Capitolo, ò trovandosi diversità dell' Inventioni in detto libro della Segreteria da quelli, che resteranno in mano del Maiorente tali Inventioni siano nulle.

10 Come si crede all' Officiali

Si dovrà credere à detti Officiali per l' Inventioni, ch' avranno fatte, ò scritte in detti Libri, ogni qual volta gli saranno approvate dalle Guardie, che gli si danno da questa Ill.ma Communità procedendo nel modo detto di sopra, e

e servando le Solennità sopradette in ogni pena, et in qualunque somma, ne si possano riprouare tali Inuentioni, se non con legitimo modo di due Testimonj in contrario, ò per altre Vie, che dalla ragione sono indotte à reprouare le legitime giustificationi, e si auuerta, che sia riprouata alcuna Inuentione legitimamente, altrimenti detto Officiale cada in pena della priuattione dell'Officio, e di dieci Fiorini, cioè la metà l'Officiale, e l'altra metà la Guardia da applicarsi all'Accusato falsamente, et alla Communità equalmente, et in euento, che dall'Officiali si fussero fatte alcune Inuentioni giustificatamente, e dalle Guardie si ricusassero d'approuare malitiosamente, in quel caso giustificandosi dall'Officiale legitimamente per altri Testimonj secondo la ragione comune, la detta Guardia caderà in pena di Fiorini cinque da applicarsi al Maiorente, oltre all'Interesse della Parte dannificata, et in oltre

Come si possono riprouar l'Inuentioni.

Pena alle Guardie non approuando l'Inuentioni giuste

che

Facoltà all'Officiale di far il Pegno al Dannificante con un Testimonio degno di fede.

che sia lecito all'Officiale di poter fare il Pegno al Dannificante, e far l'accusa con un Testimonio degno di fede.

11.
Modo circa l'Inuentioni riprouate.

Dichiarandosi, che quando dalle Guardie si riprouerarno l'Inuentioni fatte dall'Offi=ciali, in quel caso il Segretario della Commu=nità possa, e debba de fatto cassarle, et il Maiorente non possa altrimente man=dar le Bollette sotto pena della pena, che fusse tenuto il preteso Delinquente della Communità

12.
Pena al Maiorente in voler assistere all'Esame de Testimonj auanti il Seg.rio della Comm.tà

Parimente quando si approueranno l'Inuen=tioni, e si esamineranno li Testimonj dal Segretario della Communità, ò altri in suo luogo non ui douranno assistere ne il Maiorente, ò Officiale del Danno Dato sot=to pena in ogni euento d'un Scudo per cia=scheduno, e per ciascheduna uolta da ap=plicarsi alla Communità.

13.

Item che quando saranno comandate per

Guardie, e loro obligo.

Per Guardia del Danno Dato le Persone estratte à tal Officio, douranno in tempo debito, cioè al leuar del Sole presentarsi in Piazza, et offerirsi all'Officiale, ò Aiderente, con dir lui esser di guardia, e da detta Piazza non possa partirsi sino al Mezzo giorno, et andare con gl'Officiali del Danno dato, e seruire à tal Officio il giorno, e la notte fin al leuar del Sole del giorno seguente, e quando le dette Guardie non troueranno l'Officiali da poter andar guardando, ò non ui uorranno andare li detti Officiali, in tal caso debba bastare alla Guardia in presenza d'un Testimonio, al quale dourà credere con assegnare il luogo della sua abitatione nella Terra di Beuagna, purche ce l'abbia, ò pure un luogo di qualche suo Parente, ò Amoreuole, nel qual luogo detto Officiale sia obligato andare à ricercare la detta Guardia, quando l'Officiale predetto uorrà andare guardando di giorno, ò di notte, e mancando detta

Guardia

Pena alle Guardie mancanti

Guardia incorra in pena di giuli trè dalle Calende di Maggio fin' à tutto Ottobre, e negl' altri Mesi di due Carlini da applicarsi al Maiorente, e di tal ricerca fatta all'abitationi, ò luogo assegnato dalla Guardia si creda ad un solo Testimonio, quali Guardie siano obligate al più Lungo nella Dom.ca della medesima Settimana andare avanti il Segretario della Communità, ò altri in suo Luogo, eccetto il Maiorente, et altri Interessati nell'Officio del Danno Dato sotto pena di nullità ad approuare quelle Inuentioni, che ragioneuolmente auranno fatto, alle quali approuationi non possino assistere li Dannificanti sotto pena del Doppio à essi Delinquenti, per il che si crederà ad un Testimonio degno di fede, e mancando siano obligati ad ogni Interesse del Maiorente, et Officiali, e Parte dannificata, ne gli sia lecito à detto Officiale in difetto della Guardia mancante eleggere un altro à suo modo, ma uolendo più Guardie in tal Caso li detti Officiali, ò Maiorente la Guardia

Tempo ad approuar l'Inuentioni

Dannificanti non possono assistere all'approuationi

Guardia mancante

che vorranno si debba approvare dalla maggior parte dell'Ill.mi Sig.ri Consoli pro tempore; qual Guardia si debba pagare dal Maiorente; e le Guardie non possino metter cambj, se non per infermità, ò assenza sotto pena del Doppio, oltre la pena ordinaria, da applicarsi alla Communità, salvo la pena ordinaria per il Maiorente.

Quando si possino mettere i Cambj alle Guardie.

14

Metendosi Grani, ò Vettovaglie quale debba essere l'altezza delle Paglie

In occasione che li Lavoratori de Poderi, ò Affittuari de Poderi lascino il Podere, Lavorecco, ò Affitto non doveranno mietere la Paglia, ò sia di Grani, ò di Vettovaglie se non dell'altezza solita, e non già di lasciare dette Paglie di considerebil altezza, come impropriamente si pratica da tal'uni sotto pena di un' scudo, e di Emenda al Padrone di scudi due oltre la stima del Danno.

Pena à chi contraviene.

15

Facendo Danno le Bestie, che si ritengono da Macellari per servitio de publici Macelli

siano

Pena alle Bestie del Macello facendo danno. — siano tenute al danno, e non alla pena, eccetto però nel tempo dell'Olive, nel quale siano tenuti al Capitolo Venti, che dichiara il Danno nell'Oliveti, come anche alla pena, et Emenda degl'altri frutti esistenti.

Levata la pena al Cond.re del Macello come ex riformanza di Mons.r Gov.re di Perugia à foglio 63.

16\. Tempo à riprovare il Danno dal Dannificante.

Che il Dannificante accusato possa riprovare il Danno non essere, come è stato condannato, con due Testimonij degni di fede; e ciò nell'accuse fatte dall'Officiali con giuramento, et abbia tempo à riprovarlo giorni quindici doppo la sua Condanna, quali passati non abbia più luogo.

\+

17\. Numero di Pecore da ritenersi e pena del sopranum.

Item che non sia lecito ad alcuno di ritenere più di Pecore cinquanta del proprio, e per ciascheduno Podere, ne condurle à pascolare, se non dentro li qui espressi Confini, e questi s'intendano, cioè principiando dalla Boccatura del Fosso di Mal Compare, e seguitando in sù per la Cima, che và al Boschetto del Sig. Gaspare Liberati, tirando oltre la Casa del

del Sig.r Giacobilli, la Casa di detto Sig.r Liberati, e Sig.r Lorenzo Spetia, la Casa all'Arquata del Sig.r Capitano Alberti, la Casa di Gio: Batta del q. Simon Pietro Antonini passava la Strada, che uà à Montefalco uerso la Casa del Sig.r Mariotti, e di lì uerso la Casa di Matteo Cocciarella, e di lì uerso la Casa del Priorato di S. Michel Arcangelo, tirando sù uerso il Podere del Sig.r Pergili detto il Boschetto, come acqua pende uerso Beuagna: Principiando poi dal d.o Podere de Sig.ri Pergili, e tirando uerso la Cima, che porta alla Croce de Padri Cappuccini, e di lì alla Madonna Santissima delle Gratie, tirando oltre per la Cima fino alla Maestà di quattro Chiaui uerso il Podere delle Monache di S. Lucia, e tirando per la detta Cima fino al Castello della Torre sopra l'Attone per fino alli Confini di Cannara tirando giù per detto Fosso Attone uerso Beuagna non si possino ritenere più del sud.o numero

di

Pena del sopra=numero.

di Cinquanta Pecore, e trouandosi à pascolare, ò ritenendosi di più, cada in pena di baiocchi cinquanta per Pecora: E da dette Cime, Confini, e termini, come acqua pende verso Montefalco,

Confini oue possino ritenersene quante se ne vogliono

Faglioli, Monte, e dall'Attone in là si possino ritenere quante Pecore si uuole, et ogn'altro Be=

Si eccettuano però le Capre.

stiame, eccettuate le Capre, quali non sia lecito di poterle ritenere — —

Item, che volendo i Possidenti nel Territorio di

18. Bevagna dentro li sud.i Confini verso Beua=

Pecore à stercorare ne sud.i Confini in qual maniera, e con quali conditioni

gna ritenere à stercorare ne i loro Terreni le sudette Pecore, benche queste fussero proprie, ò di più Persone gli sia lecito di poterlo fare, con questo però, che nel Pascolo non possino andare unite più di Cinquanta Pecore, e sotto una medema Custodia, sotto la stessa pena del sopranumero.

Item, che li Guardiani delle Pecore Maremma=

19 ne di questo Territorio di Bevagna siano tenuti

Guardiani delle Pecore Maremmane tenuti al danno

tenuti à pagare li danni, che da dette Pecore, ò altri Bestiami, che da detti Pecorari si conducono, compresiui anche li Guardiani di Taglioli tanto nelle Tagliate, che nelli Seminati.

Pena alli Guardiani di Taglioli nelle Tagliate e Seminati

20.

Conduttore, Ministri, ed Officiali del B. D. non ponno esimere, ne esentare Persone ò Bestie.

Item si dichiara, che il Conduttore, Ministri, et Officiali del Banno Dato non possino affidare, assicurare, e fare esente alcuna Persona, ò Bestia nel Territorio di Beuagna, che non paghino la pena per li Danni, ne fare alcuna Compositione, ò concordia sotto pena di dieci scudi d'applicarsi alla Communità per la metà, e l'altra metà all'Accusatore, e Reuerenda Camera, uolendo in ciò si possa procedere dal Sig.re Gouernatore pro tempore di Beuagna per accusa, Inquisitione, ò altro miglior modo.

21.

Si permette al Conduttore, Ministri, et Officiali l'appellarsi auanti li Sig.ri Congiudici e con quali conditioni

Item se alcuno si sentirà grauato da esso Conduttore, Ministri, et Officiali possa appellarsi, ricorrere, e richiamare dinanzi alli Sig.ri

Podestà

Podestà, e Consoli, e quello sarà deciso, senten-
tiato, et ordinato dalle Signorie Loro, ò dalla
magior parte de medemi abbia luogo, e si ese-
guisca, ne si possino li Rei, Conduttori, et Uffi-
ciali richiamare, et appellare ad alcun altro
Giudice, e tutto ciò in vigore del presente Ca-
pitolo, che fù confermato dal fù Illmo. e
Rmo Sig. Cardinale Riario di bo: memoria
mentre fù Legato di Perugia, e susseguen-
temente anche confermato dall'Illmo, e
Rmo Sig. Card. Borghese, come per sue
Lettere del tenore infrascritto cioè.

Si confermano le suddette facoltà con le susseguenti Lettere, et ordini

A tergo Al Mag.co mio Amant.mo = Il Po=
destà di Bevagna. Bevagna loco + Sigilli.
Intus verò Suplicat.
Mag.co mio Amat.mo = Sopra l'istanza fatta da
questa Communità, che in materia di Dani
Dati non si attendano Inibitione di qualsivo-
glia Tribunale, ma che le Parti si contentino
del Ricorso de Priori, e Podestà, si è risoluto in
Congregatione de Gravi, che si osservi la Riforma
confermata

confermata sopra di ciò dal Cardinale Riario bona memoria, mentre fu Legato di Perugia, non parendo ragionevole, che queste materie, che di lor natura sono sommarie, et esecutive vadano per trè sentenze conformi, e così voi procurarete, che segua, et state sano: Di Roma à 7. d'8bre 1605.

Vrõ Il Cardinale Borghese.

Podestà di Bevagna, Riforme de Danni Dati.

22. Ordini emanati dalla S. Cong.ne del B. Gov.no come per lettera di Monsig.r Gov.re di Perugia li 2 Giugno 1725, frà quali vi sono l'infri da osservarsi nella pñte riforma de Capitoli del Danno dato, cioè.

Si proibisce da chi non possiede ritenere Bestiami eccettuati però li Lavoratori à servitio delle Bestie da soma e da Sella.

Che non sia lecito ad alcuna Persona, che non possiede Beni nel Territorio di Bevagna ritenere alcuna sorte di Bestiami sotto pena d'un Scudo per Bestia grossa e paoli cinque per Bestia minuta, eccettuati però i Lavoratori

d'applicarsi

da applicarsi detta pena la metà al Sig.re Gou.re pro tempore, e l'altra metà al Danno dato, eccettuate però Bestie da Soma, e da Sella.

Non si puol ritenere più d'una Vacca à riserua de Giouenchi e Tori, e fin doue

Item che non sia lecito ad alcuna Persona di ritenere nel Territorio di Beuagna più d'una Vacca, non compresi però i Giouenchi, e Tori, e questo s'intenda dall'Attone in quà sotto la medesima pena d'un Scudo per Bestia da applicarsi come sopra.

Pastori del Bestiame pena minori d'Anni dodici

Item si dichiara, che li Pastori delle Bestie non possino esser minori d'Anni dodici sotto la medema pena d'un Scudo per ciascheduno, e ciascuna volta d'applicarsi come sopra.

23

Condutt.re del Danno Dato non puole seruirsi de libri del suo Antecessore solo nel tempo della sua Condotta

Item si dichiara che il Conduttore del Danno dato non possa valersi delli Libri dell'Antecessore, ma solamente possa procedere, e riscuotere quelle Inuentioni, accuse, et Inquisitioni, che si daranno, e faranno

faranno al tempo della sua Condotta.

24. Item che finita la Condotta habbia tempo
tre Mesi di riscuotere dalli Rei, e Delin=
quenti li suoi Emolumenti, e pene, e
passato detto tempo siano nulle, ne si
possino più riscuotere, et impetrare dalli
Sig.ri Superiori più tempo, et impetrandosi
sia nullo, ancorche si derogasse al pre=
sente Capitolo nella Concessione di detto
allungamento di tempo.

Il Condutt.re del Danno doppo ter=minata la sua Condotta abbia tre mesi di tempo doppo esigere.

Dichiarationi
Delle Emende, e Pene de Danni dati
da osseruarsi inuiolabilmente
nell'antica Città di Beuagna.

Capitolo Primo

Seminati.

Che qualunque Persona, la quale aurà fatto danno con Bestie in Biade dalle sementi fin tutto il Mese di Marzo paghi di pena per ogni uolta, e per ciascheduna Bestia Grossa – – – – – – – baiocchi – 05 – – –

Tanto la decontro Emenda, quanto tutte le altre espresse nelli pnti: Capitoli vengono rimosse da Mons.re Gou.re di Perugia, come ps sua riformanza à C.te 64.

E per Emenda del Danno al Padrone baiocchi dieci – – – – – – – – – – bai – 10 – –

E dal primo Aprile fin' al fine del mietere di pena, come sopra baiocchi dieci – bai: – 10 – –

E per Emenda del Danno come sopra baiocchi uenti – – – – – – – – – bai: – 20 – –

E per Bestia minuta in qualsiuoglia tempo dell'Anno di pena come sopra baiocchi due, e mezzo – – – – – – – bai: – 02: 1/2 –

E di Emenda al Padrone baiocchi cinque – bai: – 05 –

Item, che le sopradette Pene, et Emende respettiuamente

Grani, e Biade — s'incorrano duplicatamente, quando il Danno sia stato fatto nelle Meti, Barconi, Rose, e Pregne di Grano, e di qualsivoglia sorte di Biade, riservando à Padroni il poter far stimare il Danno ricevuto in questo, et in ogni altro Caso, ad effetto di conseguire la totale reintegratione de Danni patiti

2°
Legumi — Per danno dato, come sopra in Legumi, Vecce, Migli, Panichi, ò altri simili per ciascheduna Bestia grossa di pena baiocchi cinque — bai 05 — —

Et al Padrone baiocchi dieci — — — bai: 10 — —

E tanto di pena, come di Emenda si paghi, se li detti Legumi, et altri saranno in piedi come se metuti, ò carpiti

E nella metà di dette pene, e danni s'incorra per ciascheduna Bestia minuta

3°
Polli — Per i Polli ritrovati in Chiuse dal primo Ottobre fin à tutto Marzo, et in Vigne dal primo d'Agosto fin à tutto Ottobre, et in Biade, et

Orti seminati di qualsivoglia tempo dell' Anno per ciascheduno Pollo, e per ogni volta di pena quatrini sei — — — — bai: 01=1 — —

Di Emenda al Padrone baiocchi due, e mezzo bai: 02=2 — —

4° Porci

Per li Porci trouati in Vigne, Chiuse, Canneti, et in qualunque altra Possessione seminata si paghi di pena per ciascheduno Porco, e per ogni volta baiocchi dieci — — — bai: 10 — —

Al Padrone baiocchi venti — — — bai: 20 — —

Nelli Prati, e lauoratiui non seminati pena baiocchi cinque — — — — — bai: 05 — —

Al Padrone baiocchi dieci — — — bai: 10 — —

Nelle Vigne mentre c'è l'Vua pena baiocchi venti — — — — — — bai: 20 — —

Modificata l'Emenda ~~la pena~~ al Padrone à baioc= chi quaranta à tenore della riformanza di Mons.r Gov.re di Perugia à C.te 63 =

Al Padrone scudo vno — — — — $\bar{v}$ 1 — —

E trouandosi detti Porci senza Custodia si possino ammazzare senza incorso di pena.

5° Metendo Grano, Faue, e legumi

Per il Danno personale in Grani metendo in Erba pena baiocchi cinquanta — bai 50 — —

Al Padrone vno scudo — — — — $\bar{v}$ 1

Per

Per più fasci di Grano in Erba pena scudo uno — — — — — — — — — — — ℛ 1 — —

Al Padrone scudi due — — — — — ℛ 2 — —

Per Grano granito, mietuto, ò carpito, ò comodo à mietere per una Fregna, ò uero Couo scudo uno — — — — — — — — — — — ℛ 1 — —

Al Padrone scudi due — — — — — ℛ 2 — —

Da un Couo in sù pena scudi quattro — — ℛ 4 — —

Al Padrone scudi otto — — — — — ℛ 8 — —

In Faue, Miglio, Panico, Veccia, Segola, Moca, et altre Biade, e Legumi si cada nella metà di dette pene in tutti i Casi sopradetti respettiuamente.

6° Carpire ò mietere Erba.

Mietendo, ò carpendo Erba in detti Grani Biade, Faue, Migli, e legumi, come sopra dentro ne Campi, se in Grano pena baiocchi dieci — — — — — — — — bai: 10 — —

Al Padrone baiocchi uenti — — — bai: 20 —

Se in altre Biade, e Legumi pena baiocchi cinque — — — — — — — — — bai 05 —

al

Al Padrone baiocchi dieci — — — — bai: 10 — —

Nelle Prone del Grano pena baiocchi cinque — bai 05 — —

Al Padrone baiocchi dieci — — — — bai 10 — —

Nelle Prone de Biade, e legumi pena baiocchi due, e mezzo — — — — — — bai 02 = 1/2 —

Al Padrone baiocchi cinque — — — bai 05 — —

Lauoratori eccettuati purche non faccino danno.

Si eccettuino però dalle sudette pene li Lauoratori, che facessero Erba nelle Terre, che ritengono à Lauoreccio, purche non faccino danno.

7°

Erba in Sacco pena.

Chi porterà Erba in Sacco tanto dentro, che fuori della Terra di Beuagna cada in pena di baiocchi dieci per Sacco, oue si porta, ne si possa dar licenza in contrario, quando non sia sua, ò con licenza del Padrone

8°

Erba, ò Faragine altra pena

Chi al tempo, che si fanno l'Erbe sarà trouato portar Erba, ò Foragine in qualsiuoglia modo senza licenza del Venditore, ò non giustificasse almeno per un Testimonio degno di fede d'auer fatta detta Erba, ò Faragine nel suo, ò che sia comprata, oltre alla perdita

dell

dell'Erba per ciascheduna volta paghi di
pena baiocchi trenta — — — — — bai 30 —
Al Padrone baiocchi sessanta — — bai 60 —

9.° Paglia in Grani e Biade pena.

Chi farà Paglia per Treccia, se in Grani
pena baiocchi venticinque — — — bai 25 —
Al Padrone baiocchi cinquanta — — bai 50 —
Se in altre Biade pena baiocchi dodici, e mez=
zo — — — — — — — — — — — bai 12=1/2
Al Padrone baiocchi venticinque — bai 25 —
Purche li detti Danni non cadino nelli sopra=
scritti, ò sottoscritti Capitoli, nel qual caso s'
intenda quelche più importa con la pena
maggiore.

10. Toglier Grani pena.

Chi toglierà Grano nelle Mete, Barconi, Rote,
ò in qualsivoglia altro luogo, ò maniera, per
ciaschedun Covo pena baiocchi cinquanta bai 50 —
Al Padrone vno Scudo — — — — ∇ 1 —

Per

Per ciaschedun Couo, ò brancata di Biade, e Legumi di qualsiuoglia sorte pena baiocchi uenticinque — — — — — bai 25 — —

Al Padrone baiocchi cinquanta — — bai 50 — —

Spighe de Grani, Biade, e Legumi pena.

Per Spighe leuate à Coui di Grano pena baiocchi uenticinque ~~al Pad~~ — — — — bai 25 —

Al Padrone baiocchi cinquanta — — bai 50 — —

Per Spighe de Grani, e Legumi pena baiocchi Dodici, e mezzo — — — — — — bai 12 = 1/2 —

Al Padrone baiocchi uenticinque — — bai 25 — —

11\. Bestie Grosse in Canapa, lino, e Croco pena

Chi darà danno in Canapa, lino, ò Croco con Bestie grosse pena per ciascuna Bestia baiocchi dieci — — — — — bai 10 — —

Al Padrone baiocchi uenti — — bai 20 — —

In Canauoni pena

Chi darà danno come sopra in Canauoni per ciascheduna Bestia grossa pena baiocchi dieci ~~ß~~ — — — — bai 10

Al Padrone baiocchi uenti — — bai 20 —

12\. Danno con Bestie in Vigne.

Chi sarà trouato, ò per accusa conuinto dare ò

ò auer dato danno con Bestie in Vigne, ò

Castini da mezzo Marzo à tutto Settembre per

ciascheduna Bestia grossa, e g. Bestia Grossa

s'intenda anche la Capra pena baiocchi die=

ci — — — — — — — — — — bai: 10 — —

Al Padrone baiocchi uenti — — — bai 20 — —

Per ciascheduna Bestia minuta pena baioc=

chi due, e mezzo — — — — — — bai 02: 2½.

Al Padrone baiocchi cinque — — — bai 05 — —

Per tutto il resto dell'Anno per ciascuna Be=

stia grossa, e Capra pena baiocchi due, e

mezzo — — — — — — — — bai 02: 2½.

Al Padrone baiocchi cinque — — — bai 05 — —

Per accusa di Viti rose, ò Propagini, in tutto,

ò uero stampolate, il Malfattore, che ci sarà

dato per ogni Vite, ò Propagine paghi di pena

baiocchi cinque — — — — — bai: 05 — —

Al Padrone baiocchi dieci — — — — bai 10 — —

Per Vite Rosa in parte pena baiocchi due, e

mezzo.

mezzo — — — — — — — — — bai 02 = ½ —

Al Padrone baiocchi cinque — — — bai 05 — —

13. Danno in Canneti

Chi sarà trouato, ò conuinto come sopra auer dato danno in Canneti dal primo d'Aprile fin' à mezzo Agosto pena baiocchi dieci — bai 10 — —

Al Padrone baiocchi uenti — — — — bai 20 — —

La qual pena, et Emenda s'intenda per ciascheduna Bestia grossa, e Capra

Per Bestia minuta pena baiocco uno, e mezzo — — — — — — — — bai 01 = ½ —

Al Padrone baiocchi due, e mezzo — — bai 02 = ½ —

Per tutto il Resto dell'Anno s'intenda la metà di dette pene, et Emende respettiuamente — — — — — — — —

14. Entrare in Vigne pena.

Leuata affatto la pena per il solo entrare in Vigne da Mons.re Gou.re di Perugia purche non si faccia danno, e seguendo il Danno si osserui d.o Capitolo come da d.a Riformanza à C.e 63.

Chi sarà trouato, ò conuinto d'esser entrato in Vigne non proprie dal primo d'Aprile fino, che sarà compita la Vendembia per entrare solamente, ancorche non ci fusse danno cada in pena di baiocchi dodici, e mezzo — bai 12 = ½

al.

Al Padrone baiocchi Venticinque — — bai 25 — —

Trouandosi danno pena baiocchi venticinque — bai 25 — —

Al Padrone baiocchi cinquanta — — — bai: 50 — —

Chi poi hà il transito per le Vigne altrui non vi facendo danno non incorra in pena alcuna — — —

Chi farà Pampana, ò Erba nelle Vigne non sue, oltre alla pena già detta per l'entrare pena baiocchi dodici, e mezzo — — — — — bai 12: 2½

Al Padrone baiocchi venticinque — — — bai 25 — —

Chi per causa di far Pampina, strampolasse Viti paghi di pena baiocchi dieci per ciascheduna di dette Viti — — — — — — — bai: 10 — —

Al Padrone baiocchi venti — — — — — bai 20 — —

Maglioli — Chi facesse Maglioli senza licenza del Padrone pena per ciascun Magliolo, oltre alla pena dell'entrare, baiocco uno, e quatrino uno — bai 01. 1 —

Al Padrone baiocchi due, e mezzo — — bai: 02: 2½

Pastini — Dal primo di Nouembre fin à tutto Marzo sotto nome di Vigne s'intendano compresi Pastini benche siano d'un Anno solo

Per

15. Per li Cani, che non siano Bracchi, ò Leurieri che saranno trouati fuori di Beuagna senza

Cani

Moderat:ne della pena à i Padroni de Cani secondo la Riformanza di Mons.r Gou.re di Perugia à C.te 63 —

Vnci non dal primo d'Agosto fin' à tutto Ottobre paghino li Padroni di detti Cani per ogni uolta di pena baiocchi cinque — — bai 05 — —

Per ciascheduno di detti Cani trouati in Vigna paghi per ogni uolta il Padrone del Cane di pena baiocchi dieci — — — — — — bai 10 — —

Al Padrone della Vigna baiocchi uenti — bai 20 — —

Dichiarandosi, che li Padroni di detti Cani non si possino scusare con il voler dare detti Cani per il Danno.

16. Chi sarà trouato, ò conuinto cogliere, ò auer colta Vua, ò Agresta di Pergole, ò Vigne altrui per ogni Grappo paghi di pena baiocchi dieci — — — — — — — — — bai 10 — —

Vua, et Agresta

Al Padrone baiocchi uenti — — — — bai 20 — —

Da dieci Grappi in sù fino alli uenti si radoppi La pena, et Emenda

E da Venti Grappi in sù si accresca La pena ad arbitrio

arbitrio de Sig.ri Con Giudici del Danno Dato an-

Riformata la pena afflittiua da Mons.r Ill.mo Gou:r di Perugia à C.e 63=

co sin' alla pena afflittiua, ò come più debitamen-
te sarà stimata secondo la qualità del Danno,
e della Persona.

Viandanti per un solo Grappo d'Vua non si molestino.

Dichiarandosi però, che per un solo Grappo d'Vua
non si molestino li Viandanti

Vua ritenuta in Casa auanti la Vendembia pena.

Riformata tal pena d'ord.ne di Mons.r Ill.mo Gou.r di Perugia proibendosi ancora all'Officiale di perquirere le Case à C.e 63=

Se auanti la Vendembia sarà trouato Alcuno aue-
re in Casa, ò altroue oltre à dieci Grappi d'Vua
paghi di pena per ciascheduno Grappo Baiocchi
dieci — — — — — — — — — — bai 10 —

E sopra ciò sia lecito all'Officiale, che sarà de-
putato cercar le Case, e Luoghi sospetti

Si dichiara di più, che chi non aurà Possessioni, Orti,
e Vigne, e sarà trouato per la Strada, ò in Casa
auere Vue, Pomi, et altri Frutti, Legumi, Erbe,
Rose, Cipolle, e simili, e non mostrerà almeno
con Testimonio degno di Fede d'onde l'abbia
legitimamente auute, s'intenda conuinto per
Danno dante, e sarà caduto in pena secondo
la qualità del Danno, e sorte de frutti

Per

17. Canafoglia ò Erba. Per far Canafoglia nei Canneti altrui pena baiocchi dieci — bai 10

Al Padrone baiocchi venti — bai 20

E facendosi Erba pena baiocchi cinque — bai 05

Al Padrone baiocchi dieci — bai 10

18. Tagliar Canne. Per tagliare, ò Scarporire Canne in Canneti d'altri per ogni Canna fino à cinque pena baiocco uno, e quatrino uno — bai 01: 1

Al Padrone baiocchi due, e mezzo — bai 02: 2½

Da cinque Canne fino à dieci per ciascheduna Canna pena baiocchi due, e mezzo — bai 02: 2½

Al Padrone baiocchi cinque — bai 05

Da dieci Canne in sù la pena sarà augumentata ad arbitrio de Sig.ri Con Giudici da regolarsi secondo li Casi, e qualità delle Persone.

19. Cogliere Olive. Chi darà danno cogliendo Olive mature, ò non mature in Oliveti altrui da alto, ò d'abbasso cada in pena di baiocchi cinquanta — bai 50

al

Al Padrone paghi scudo uno —— ₰ 1 ——

Togliendo Olive dal Sacco, ò dal Montone pena scudi due —— ₰ 2 ——

Al Padrone scudi quattro —— ₰ 4 ——

Mozzando Rami principali d'Olive pena scudi due —— ₰ 2 ——

Al Padrone scudi quattro —— ₰ 4 ——

Similmente chi stacchierà alcuni di detti Arbori tanto verdi, che secchi per ciaschedun Arbore, e per ciascheduna volta pena scudi due ₰ 2 ——

Al Padrone scudi quattro —— ₰ 4 ——

20. Danno in Oliveti e Chiuse con Bestie

Chi studiosamente con Bestie farà pascolare dal primo d'Ottobre à tutto Febraro in Oliveti, ò Chiuse per ciascheduna Bestia Grossa, e ciascheduna volta pena baiocchi cinque bai: 05 ——

Al Padrone baiocchi dieci —— bai 10 ——

Per ogni Bestia minuta pena baiocchi due, e mezzo bai: 02: 1/2

Al Padrone baiocchi cinque —— bai 05 ——

Le quali pene s'intendano, mentre dette Be-
stie non faccino danno, altrimenti paghino
la pena, et Emenda duplicata: Dichiaran-
dosi, che la Capra s'intenda sempre connu-
merata, come le Bestie grosse.

Chi accusa de Chiati d'Oliue, e Piantoni rosi pos-
sa auer la Bolletta contro il Malfattore
per un Giulio.

Per Ciaschedun Chiaito roso tutto baiocchi dieci bai 10 — —

Per Chiaito roso in parte baiocchi cinque — bai 05 — —

21. Danno in Chiaiti di Selue

Chi darà danno come sopra in Chiaiti di Selue,
intendendosi de Chiaiti per trè Anni dal dì,
che la Selua sarà finita di tagliare per
ciascheduna Bestia grossa pena baiocchi
cinque — — — — — — bai 05 — —

Al Padrone baiocchi dieci — — — bai 10

O uero vn giulio per ciascun Ceppo ancorche vi
fussero più Chiaiti, e fussero così tutti ad elez-
zione del Padrone

Dichiarando che nella metà di detta pena cada
chi

Chi darà danno in detti Chiaiti con Bestie minute per un'Anno, e mezzo dal giorno, che sarà stata tagliata detta Selua, ò Ca-stagneto seminato, ò piantato.

22. *Danno in Ghiande.*

Chi darà danno cogliendo, ò battendo Ghiande, ò raccogliendola pena baiocchi dieci — bai 10 —

Al Padrone baiocchi venti — — — bai 20 —

Chi taglierà Arbore, che faccia Ghiande in Selua, ò altroue pena baiocchi cinquanta bai 50 —

Al Padrone scudo uno — — — — ₰ 1 —

23. *Danno in Legna, e Frasche.*

Chi darà danno facendo Legna, ò Frasche in Selua pena baiocchi venti — — — bai 20 —

Al Padrone baiocchi quaranta — — bai 40 —

Facendo Castagnoli pena baiocchi cinquanta bai 50 —

Al Padrone per ogni Corbarecca, ò Castagnolo baiocchi venticinque — — — — — bai 25 —

Togliendo Legne, ò Frasche morte tanto in Selua, quanto in altri Luoghi pena baiocchi ven-ticinque — — — — — — — bai 25 —

Al Padrone baiocchi cinquanta — — bai 50

Si

Si dichiara, che il Padrone possa verificare
la quantità delle Legna, ò Frasche tolte, e d'
averne la Bolletta per baiocchi venticinque
per ciascheduna soma di Legna verificando
il danno.

24. Roder Pergole, ed Arbori fruttiferi pena.

Chi sarà trovato aver dato danno con Bestie
rodendo Pergole, come ogni sorte d'Arbori
fruttiferi fra quali s'intendano anche com:
presi gl'Olmi, che siano traposti pag.ri per
ciascheduna Bestia grossa baiocchi quindici
di pena — — — — — — — — — bai 15 — —
Al Padrone baiocchi trenta — — bai 30 — —
Per Bestia piccola pena baiocchi due, e
mezzo — — — — — — — — bai 02: ½ —
Al Padrone baiocchi cinque — — — bai 05 —
Rodendo Pioppi, Salci, e Antani traposti,
e Querce esistenti in Terreni lavorativi
pena baiocchi sette, e mezzo — — bai 07: ½ —
Al Padrone baiocchi quindici — — bai 15 —
Essendo Pergola in alcuni di detti Arbori
cada

cada in pena, come se fussero rose Pergole,
ò arbori fruttiferi

25. Cauar Propagini ò Pergole pena.

Chi aurà cauato Propagini, ò Pergole da
trasporre paghi di pena per ciascheduna Pro=
pagine, ò Pergola baiocchi venticinque — bai 25 —
Al Padrone baiocchi cinquanta — — bai 50 —
Quando poi fussero più Pergole, ò Propagini
cauate paghi per ciascuna Pergola, ò Pro=
pagine cauata baiocchi trentacinque — bai 35 —
Al Padrone baiocchi settanta — — bai 70 —

26. Danni in Orto di Meloni, ò simili

Chi con Bestie farà danni in Orti de Meloni,
Cetroni, Cocomeri, Zucche, Fagiuoli, Rape,
Radici, e di qualsiuoglia sorte d'Erbaggi
paghi di pena baiocchi dieci — — bai 10 —
Al Padrone baiocchi venti — — bai 20 —
Le sudette pene s'intendano per ciascheduna
Bestia grossa, frà lequali s'intenda anche
il Porco

il Porco, per ogni Bestia minuta pena
baiocchi due, e mezzo — — — — bai 02: 2½
Al Padrone baiocchi cinque — — — bai 05 — —

Per riformanza di Mons.re Gou.re di Perugia rimossa la pena duplicata à C.e 64.

E se in detti Orti saranno Arbori fruttiferi
la pena, e l'Emenda sia duplicata.

27.

Orti murati e frutti pena

Per riformanza di Mons.re Gou.re di Perugia si rimoue la pena per entrare in orti murati non facendosi danno restando ferma l'azzione Criminale à C.e 64 —

Chi personalmente aurà dato danno in Orti
murati tanto dentro Beuagna, quanto nel
Territorio cogliendo qualsiuoglia sorte di
frutti, Erbaggi, e simili paghi di pena scu=
di tre — — — — — — — ₰ 3 — —
Al Padrone scudi sei — — — — — ₰ 6 — —
E se alcuno entrerà in detti Orti, ò altri luoghi
serrati senza licenza del Padrone ancor=
che non si faccia danno per l'entrar sola=
mente paghi di pena un scudo — — ₰ 1 — —
Al Padrone scudi due — — — ₰ 2 — —
Chi darà danno in Orti di Meloni, Cete=
roni, Cocomeri, ò doue siano Carciofi ten=
che non siano serrati paghi di pena baioc=
chi cinquanta — — — — bai 50 — —
Al Padrone scudo uno — — — ₰ 1 — —
In Luoghi oue siano seminati, ò trasposti
Cauoli

Cauoli, Porri, Rape, Radici, Fagiuoli, e qualsi=
uoglia Sorte d'Erbaggi si paghi di pena baioc=
chi uenticinque — — — — — — bai 25 —

Al Padrone baiocchi cinquanta — — bai 50 —

28 Per ogni Bestia grossa, con le quali s'intende
Orti parati pena
Porco, e Capra, ch'entrerà in Orti parati, ò non
parati, ò guasterà Siepe di detti Orti si paghi
di pena baiocchi dieci — — — — — bai 10 —

Al Padrone baiocchi uenti — — — — bai 20 —

29. Per Bestie, che abbiano dato danno in Prati, à Ter=
Danni in Prati pena
re segnate per Erba nel Piano dal primo di
è Terre segnate
Marzo à tutto Settembre, e nella Montagna
fin, che sarà Leuato il primo Fieno pag.i la
pena per ciascheduna Bestia grossa baiocchi
cinque — — — — — — — — bai 05 —

Al Padrone baiocchi dieci — — — bai 10 —

Per ciascheduna Bestia piccola pena baiocchi
due

o due, e mezzo — — — — — — — — — bai 02 ½ —

Al Padrone baiocchi cinque — — — — bai 05 — —

Nel resto dell'Anno non si possa procedere in tali Luoghi per inuenzione, ma se alcuno riceuerà danno possa accusare, et auerne la Bolletta secondo la stima — —

30 Raccoglier frutta pena

Chi aurà dato danno cogliendo qualsiuoglia sorte de frutti pena baiocchi uenticinque bai 25 — —

Al Padrone baiocchi cinquanta — — bai 50 — —

Frutti eccettuati dalla pena.

Si dichiarà però, che sotto questa generalità di frutti non si comprendono Mela Seluatiche esistenti in Terreni inculti, e per questi non si paghi cosa alcuna

Sorbi Sorbastrelli, Noci, e Castagne

Item non si comprendono Castagne, Sorbe, e Sorbastrelli per li quali frutti si paghi di pena baiocchi dodici, e mezzo — — bai 12 ½ —

Al Padrone baiocchi uenticinque — — — bai 25 — —

Chi raccoglierà detti frutti da Terra non sui paghi di pena baiocchi sei, e mezzo — — bai 06 ½

Al

Al Padrone baiocchi dodici — — — — bai 12 —

Accostarsi ad Arbori frut=tiferi pena

Riformata tal pena da Mons.r Gov.r di Perugia per il solo stare presso gl'Arbori frut=tiferi purche non si colghino, o faccia danno à C.te 64 —

Chi sarà trovato nell'altrui Possessioni presso ad Arbori fruttiferi ancorche non sia veduto coglier frutti incorra in detta pena, et Emen=da, come se fusse ritrovato à raccoglierli da Terra, eccettuati però li Lavoratori delle medeme Possessioni.

31.
Arne di Mele pena.

Chi averà dato danno melando, ò guastando Arni, ò Arbori, oue stassero Api paghi di pena un Scudo — — — — — — — 1 — —

Al Padrone scudi due — — — — — — 2 —

32.
Tagliare, cavare, ò guastare Arbori non fruttiferi pena.

Chi taglierà, caverà, ò guasterà qualsivoglia sorte d'Arbori non fruttiferi esistenti in Terreni Lavorativi, ò vero in Semiti, ò Trat=tali di Terre Lavorative non trasposti pa=ghi per ciaschedun' Arbore di pena baioc=centi — — — — — — — bai. 20 —

Al Padrone baiocchi quaranta — — — bai 40 —

Per

Arbore trasposto

Per Arbore trasposto, leuato, ò tagliato da piedi, ò guasto pena baiocchi quaranta — bai 40 — —

Al Padrone baiocchi ottanta — — — bai 80 — —

Arbori nati nelle Ripe de Fiumi

Nella med.ma pena degl' Arbori trasposti cada, chi cauerà, taglierà, ò guasterà Arbori nati nelle Ripe de Fiumi.

BB.

Scappocciare Arbori pena ando à Lauoratori, et Affittuarj

Scapezzando alcuno degl' Arbori sudetti, ne tampoco sia lecito alli Lauoratori, ò Affittuarij de Terreni di poterli scapocciare oue sono Viti, ma che solo possino striscialli per farci la Foglia sotto pena di baiocchi uenti per Arbore — — — — — bai 20 — —

Al Padrone baiocchi quaranta — — bai 40 — —

Cauando, guastando, ò Tagliando Arbori fruttiferi, ò Pergole, ò Arbori, doue fussero Pergole, ò Olmi parimente con Pergole nati nelli Terreni lauoratiui, ò trasposti pena scudi due — — — — — 2 — —

Al Padrone scudi quattro — — 4 — —

Scorzando

Scorzando, ò intaccando notabilmente alcuno
di detti Arbori fruttiferi, ò Arbori, doue fussero
Pergole, ò scapezzando, ò tagliando Ramo al-
cuno pena un scudo — — — — — 01 — —

Al Padrone scudi due — — — — — 02 — —

Tagliar Arbore da edifitio pena

Tagliando Arbore da edifitio di qualsiuoglia
sorte in qualsiuoglia loco pena scudi due — 02 — —

Al Padrone scudi quattro

Tagliar Arbore da vcellare pena

Tagliando, guastando alcun'Arbore destinato
ad ucellare pena un scudo — — — — 01 — —

Al Padrone scudi due — — — — — 02 — —

Tagliar Arbore per il Maggio pena

Tagliando, guastando alcun Arbore per il
Maggio, ò Cima di Maggio pena scudi due — 02 — —

Al Padrone scudi tre — — — — — 03 — —

Riformata la pena à chi aiuterà come p. l'Informanza di Mons.r Aud.re di Perugia à C.e =64=

Chi aiuterà à portare pena vn scudo — — 01 — —

Arbore mozzo pena

Chi darà danno, cauando, tagliando, ò guas-
tando come sopra Alcun'Arbore mozzo
pena scudi due — — — — — 02 — —

Al Padrone scudi tre — — — — 03

Cauando

Cavando, tagliando, ò guastando Pastini domestici di qualsivoglia sorte de frutti esistenti in Terre lavorative, ò in Semi=
ti, ò Frattali di esse paghi di pena per ciascheduno Pastine baiocchi cinquanta — bai 50 — —

Al Padrone vn scudo — — — — — 01 — —

Per i Pastini in Terreni inculti, ò in Selve pena baiocchi venticinque — — — 25 — —

Al Padrone baiocchi cinquanta — bai 50 — —

34 Far fronda in Olmi pena. Chi farà fronda in Olmi alcuni dove siano Viti pena per ogni Olmo, ò Vite sfrondata baiocchi venti — — bai 20 — —

Al Padrone baiocchi trenta — bai 30 — —

Negl'olmi, oue non sono Viti pena baiocchi dieci — — — — — — bai 10 — —

Al Padrone baiocchi quindici — — bai 15 — —

35 Far fronda di Mori pena. Far fronda de Mori colte pena un scudo — — — — — — 01 — —

Al

Al Padrone parimente un scudo ——— ✓ 01 ——

Tagliando Rami principali de Mori pena scu-

di due - - - - - - - - - - ✓ 02 ——

Al Padrone parimente scudi due —— ✓ 02 ——

36. Toglier Paglia Rischia e Letame pena — Chi toglierà Paglia, Rischia, ò Letame,

ò chi cauerà Terra, ò Arena dall'altrui

Possessioni, ò macererà Canapa in Mace-

Macerar Canapa in maceratori altrui pena — ratori altrui senza licenza de Padroni

in ogn'uno di detti Casi paghi di pena

baiocchi venti - - - - - - bai 20 ——

Al Padrone baiocchi quaranta — bai 40 ——

Chi toglierà Paglie in Aie, ò Pagliari pagli

Toglier Paglia in Pagliari, ò Aie pena — per ciascheduno Fascio, ò Crino, ò Braccia-

ta di Paglia pena baiocchi dieci — bai 10 ——

Al Padrone baiocchi venti ——— bai 20 ——

37. Danno con Bestie in Paglia e fieno pena — Chi darà danno à Paglia, ò fieno con alcuna

Bestia

Bestia grossa tanto in Aie, quanto in Pagliari paghi per ogni Bestia grossa di pena baiocchi cinque - - - - - - - - bai 05 — —

Al Padrone baiocchi dieci - - - - - bai 10 — —

38 Per Carrara fatta in Possessioni altrui pena baiocchi dieci - - - - - - - bai 10 — —

Per Carrara, ò semita pena

Al Padrone baiocchi uenti - - - - bai 20 — —

Al Padrone delle Terre contro chi farà semite, ò Strade in Seminati, ò Oliueti, ò Chiuse dal primo d'ottobre finche sarà raccolto il frutto si concederà la Bolletta di baiocchi due, e mezzo per mezzenza, ò sia Quarto all'uso di Beuagna.

39 Chi taglierà Siepe non sua senza licenza auuta prima in scritto dal Padrone pena baiocchi uenti - - - bai 20 — —

Tagliar Siepe pena

Al Padrone baiocchi quaranta — bai 40 — —

Chi

40. Danno in Ripe ò Semiti pena

Chi darà danno screppando, sgrottando, ò allamando Greppi, Ripe, ò Semiti di Possessioni oltre il riassettare il guasto à giuditio de Sig.ri Con Giudici del Danno Dato paghi di pena baiocchi cinquanta —— bai 50 ——

Al Padrone uno Scudo — — —— —— 01. — ——

41. Tempo à cavare fossate pena

Mandato, che sia l'Editto il Mese di Settembre contro Chi frà il termine di giorni quindici non aurà ricavato li Fossati ò Fosse delle loro Possessioni contigue alle Strade per ciascheduna Fossato, e Fosse non cavate paghi di pena baiocchi cinque — — — — — —— bai: 05 ——

A questa pena siano anche compresi più Lavoratori, che terranno à lavorecc. dette Terre, et ogni Settimana se ne possi fare nuova Inventione, e sotto la medema pena

pena siano anco obligati à Seccare le Carrara di dette Possessioni —

42. Chi cauerà alcuna Fossa frà Vicino, e Vicino senza licenza, e Consenzo del Padrone convicino paghi di pena baiocchi dieci bai 10 — —

Cauar Fosse al Vicino pena

Al Padrone baiocchi venti — — — bai 20 — —

A questa pena, et Emenda non sia tenuto chi cauerà la sua metà sola

43. Chi guasterà, occuperà, ò in alcun modo occuperà, ò impedirà Strade, ò Vie publiche pena scudi due — — 02 — —

Guastare, ò occupare Vie publiche pena

Se alcuno riceuerà, ò parerà Corso d'acqua in Fossati, Forme, ò Riui in pregiuditio altrui paghi di pena un scudo — 01 — —

Parare corso d'Acqua

Al Padrone delle Terre, alle quali aurà fatto danno scudi due — — 02

Chi occuperà in tutto, ò in parte alcuna Forma publica per ogni Inuentione paghi di

di pena scudi tre — — — — — — 03 — . —

Dichiarando, che nelli casi sopradetti si possa fare inuentione per ogni giorno sotto le med.e pene, et Emende respettiuamente finche il tutto sarà ridotto nello stato di prima

Ne li pegni fatti per tal causa si possino restituire, se il tutto non sarà prima stato ridotto al primiero stato.

44. Porci da ritenersi dall'Attone in quà verso Beuagna e pena

Chi ritenesse dall'Attone in quà verso Beuagna più di due Porci per famiglia paghi di pena per Ciaschedun Porco del sopradetto numero baiocchi venti — — bai 20 —

Sopra di che se ne possa far inuentione ogni giorno.

45. Porci per Beuagna senza Custodia pena

Per Ciaschedun Porco, che vada per la Terra di Beuagna senza Guardia, e per Ciascheduna Volta paghi di pena scudo uno — 01 — —

Li

46\. Li Forestieri non abitanti nella Terra, ò Territorio di Bevagna per li danni personali paghino duplicatamente le pene statuite = E con Bestia grossa pena baiocchi Cinquanta — — — — — — — bai 50 — —

Per forestieri il doppio delle pene.

Riformata la pena à forestieri da Monsig. Coll.te di Perugia come à C.te 64 =

Al Padrone paghino scudo uno — — — ∇ 01 — —

Con Bestia minuta baiocchi dodici, e mezzo — — — — — — — bai 12: 1/2 —

Al Padrone baiocchi venticinque — — bai 25 — —

Le quali pene s'intendano in ciascheduna Caso oltre à quello, ch'è sotto dichiarato debbano incorrere quelli della Terra, e Territorio di Bevagna

Si dichiara però, che questo Capitolo, e pene non s'intendono esser compresi quei Forestieri, li quali sono di Luogo, dove in simili Casi sono trattati meglio gl'Abitatori di questa Terra, e Territorio, ma che il medemo, che nei Paesi di detti Forestieri si fà con i nostri, si faccia con quelli.

Dichiaratione per il sud.o Capitolo

Chi

47\. Danni con Bestie in Ghiande, e frutti pena.

Chi con Bestia grossa darà danno à Ghiande cadute in Terra pena per ciascheduna Bestia baiocchi due, e mezzo — — — bai 02 = 2½

Al Padrone baiocchi cinque — — — bai 05 —

Dichiarandosi, che il Porco s'intende per Bestia grossa — — — — — — —

Per Bestia minuta pena baiocco uno, e quatrino uno — — — — — — bai 01 = 1 —

Al Padrone si paghi baiocchi due, e mezzo bai 02 = 2½

Per Bestia grossa in Mela, ò Noci caduse in Terra pena baiocchi due, e mezzo — bai 02 = 2½

Al Padrone baiocchi cinque — — — bai 05 —

Per Bestia minuta pena baiocco uno, e quatrino uno — — — — — bai 01 = 1 —

Al Padrone baiocchi due, e mezzo — — bai 02 = 2½ —

Per Bestie Grosse à pascere senza Campano ò pure con Campano non sonante pena un scudo — — — — — — — — — ſi 01 — —

Danni di notte — Si dichiara, che per li danni fatti di notte s'intenda pena radoppiata — — —

48 Torre legnami alle Sepi pena — In oltre che non sia lecito ad alcuno di tor via nelle Siepe di Orti, ò di Bastini, quanto di Viti, che di Piante legname tanto secco, che verde, e Pertiche, che li circondano, molto meno le Pertichette, che sostengono le Propagini pena baiocchi dieci — bai 10 — —

Al Padrone baiocchi venti — — — bai 20 — —

49. Torre Capanni fatti alli Olivi pena — In oltre non sia lecito ad Alcuno di asportar via, ò guastare Capanni fatti per riguardare Piantarelle d'Olivi, o di Piantoni tagliati, che hanno riprodotto li Virgulti, ò altri Piantoni tagliati pena d'ogni Capanno baiocchi trenta bai 30 — —

Al Padrone baiocchi sessanta — — bai 60 — —

50 Danni in Boschetti, Roccoli, ò Frascati da uccellare pena — Chi darà danno manualmente, ò con Bestie in Boschetti, Roccoli, e Frascati ò

ò altri Arbori da uccellare cada in pena

se sarà il danno manuale di scudi due — 02 — —

Al Padrone scudi quattro — — — — 04 — —

Con Bestie grosse pena baiocchi trenta — bai — 30 —

Al Padrone baiocchi sessanta — bai — 60 —

Con Bestie minute pena baiocchi dieci — bai — 10 —

Al Padrone baiocchi venti — — — bai — 20 —

51\. Transitare ò pascere su le Ripe del Topino Bestie pena

In oltre si proibisce il poter far transitare, ò pascere su le Ripe del Topino Bestie ne grosse, ne minute sotto pena di scudi dieci per Bestia Grossa, nelle quali Bestie grosse s'intendano le Porcine, e per Bestia minuta scudo uno, dichiarandosi, che nell'istessa pena douranno incorrere tanto le dette Bestie grosse, che minute, quando si trouino à pascere, ò transitare à dette Ripe in vicinanza alle medeme Canne dieci

Moderazione della pena del presente Capitolo nel Conseglio celebrato li 30 9bre 1733 a carte 208 per Bestia grossa scudo uno, e baiocchi venti per Bestia minuta bai [illegible]

E perche è quasi impossibile il poter distintamente procedere

procedere ad ogni sorte di Danni nelli Casi e Danni, nelli quali non è particolarmente proviſto dalli p.nti Capitoli, dichiariamo, che si possa procedere di simile à simile, in che si rimette l'arbitrio à Sig.ri Conziudici, tanto quanto sarà di rag.ne In fede q.sto di 3 Marzo 1735 = = = = = =

Io Priore Michelangelo Spetia Deputato degl'i Ecclesiastici secolari fui p.nte alla Rifforma delli p.nti Capitoli, quali approvo mano propria

Io Dom.co M.a Guidotti Priore del Conv.to del S.to Giacomo di Bog.no dell'Ord.e de Predicatori Deputato delli Regolari fui presente alla Riforma delli presenti Capitoli quali approvo

Lorenzo Bond.e Spetia Dep.to approvo quanto nella p.nte riforma M.o pp.a

Io Carlo Giacomo Spetia Dep.to approvo quanto nella p.nte riforma m.o pp.a

Io Tenente Silvestro Luciatti approvo come deputato quanto nella presente riforma mano propria.

Io Giacomo Arabalza deputato approvo quanto nella presente riforma Mano propria

Io Onofrio degl' Onofrij Deputato approvo quanto nella p.nte riforma M.o pp.a

Io Pietro Nicoli deputato approvo quanto nella presente riforma m.o ppa

Francesco Gigi deputato approvo quanto nella presente riforma M.o ppa

Io Francesco Camassei deputato approuo quanto nella presente Riforma ... di

Ill.me et R.me D.ne

Dignetur D. V.ra Ill.ma et R.ma ad humiles preces deuotor. subscriptor. Deputatorum, tam Cleri Ecclesie, quam Communitatis Vetustæ Civitatis Meuaniæ, presentia Capitula, Jura, Reformationes, declarationes, et adictiones Bammidati confirmare, et approbare, et pro confirmatis, et approbatis imposterum obseruari mandare, contrarijs non obstantibus quibuscumque, quod ex gr.a à D. V. Ill.ma Ores suprad. reportabunt. Quam Deus &c. =

Suprad.a Capitula confirmamus, et approbamus, ac exequi uolumus, et mandamus, saluis Reformationibus inferius Registrandis, quia sic &c. Dat. Perusiæ ex Palatio Apos.co Die 17. Aprilis 1758

[illegible]



Io. B.a de Fatijs Minis. Ced.is

Riformanza, e Modificazione

alli sopradetti Capitoli del danno dato di Bevagna fatta per ordine, e comandamento di Monsig. Illmo, e Rmo Cosimo Imperiale Edu. Ptto di Perugia, e Preside della Provincia dell' Umbria.

Al modo di dare l'accuse nel n.o 2.o pag. 3. vuole Monsig. Illmo sud.o, che venghi cassa la facoltà d' accusare alli familiari de' Padroni de' Terreni.

Al Cap.lo 15. pag. 17. pena alle Bestie del Macello, facendo danno, devesi levarsi la pena à d. Condottore del Macello, restando ferma la provisione presa in d. Cap.lo intorno al danno negl' Olivetti, ed in tutti gl' altri Casi sia tenuto al rifacim.to del Danno.

Delle Pene, et Emende.

Al Cap.lo 4.o pag. 29. de' Porci si deve moderare l'Emenda d' uno scudo al Padrone, mà solo restringerla à paoli quattro.

Al Cap.lo 14. pag. 35. dell' entrare in Vigne, si deve cassare, e togliere la pena à chi entrasse in Vigne in qualsivoglia tempo, purche non faccia danno, e facendo danno, s' osservi il d. Cap.lo, nò in caso veruno possa esser astretto al pagam.to per il solo ingresso.

Al Cap.lo 15. pag. 37. de' Cani, si abolisce in tutto la pena stabilita contro i Padroni de' Cani, quando questi fussero ritrovati à far danno.

Al Cap.lo 16. pag. d. delle Uve, et Agresta si leva la facoltà à Sig.ri Congiudici sopra la pena afflittiva.

Al d. Cap.lo pag. 38. Uve ritenute in Casa avanti la vendemmia, si levi la pena à chi le riterrà nella sua Casa ò altrove, con togliersi ancora la facoltà all' Offiziale di perquirere le case, restando ferma la

pena

pena solam.te à chi sarà trouato p. Strada con dua et altro in conformità, e nel modo, che si esprime in d.o Cap.lo.

Al Cap.lo 26. pag. 44. danni in Orti di Meloni, ò simili si leua la pena duplicata, quando ui siano arbori frut=tiferi in d.i Orti

Al Cap.lo 27. pag. 45. Chi entrasse in Orti murati non fa=cendo danno, non sia tenuto à pena; mà resti contro di esso l'azzione crim.le, come è di ragione.

Al Cap.lo 30. pag. 47. si leui la pena à chi fosse trouato nelle Possessioni altrui presso Arbori fruttiferi, pur=che non sia ueduto coglier frutti, ò far danno.

Al Cap.lo 33. pag. 49. tagliar arbore p. il Maggio si leui la pena à chi aiuterà à portare d.o Arbore.

Al Cap.lo 46. pag. 57. si leui l'augum.to à forastieri della metà, oltre à quelle pene, che s'incorrono da Paesa=ni, et essi forastieri venghino graui al doppio so=lam.te de' Paesani.

Finalm.te si tolga in tutte le Parti de' soprad.i Cap.li l'Emenda al Padrone; et in luogo d'essa succeda la stima de' danni patiti, quando essi Padroni voglino la reinte=grazione di essi danni.

C. Imp.li Gu. Gent.i

Gio: B.a Fadij Minis.lo Seg.rio

Retroscripta noua Capitula Damni Dati, seu Reformationes modis, et forma p.ta in eis per Felicianu' Frasapina' publicum Praeconem Ill.mae Comm.tis Meuaniae fuerunt me dicante publicata ad fenestras Palatij Consularis p.tae Communitatis prout habuit in Mem.iis sub hac Cur.ae die Vigesima quarta Mensis Aprilis 1735 =

Marcus de Franciolis ad p.ns Ill.mae Comm.tis Meuaniae Socius Consularis

Foris = Ill.e Ill.mo, e M.to R.do Sig.re e Fratello = Il Gov.re di Bevagna

Intus = Ill.mo, e M.to R.do Sig.re come Fratello = È fuori di disputa, ch' alle Pene del Danno dato siano tenuti anche gl' Ecc.ci, ed i Patentati de Sig.ri Cardinali, Vescovi, Monaci, e di altri simili Privileggiati. In caso però, che gl'uni, e gl'altri siano così Renitenti a pagare alla Com.tà le dd. Pene, la Sag. Cong.ne mi comanda, che con le facoltà della med.a, ch'a tal effetto mi communica, io gl' astringa al dovuto pagam.to. V.S. pertanto mi trasmetterà la lista di quei Renitenti, che ricusano pagare dd. Pene coll'espressione delle somme dovute, ch'io ad istanza di Essa Com.tà vi apporrò l'Exequatur. E Dio la prosperi.

Di V.S. = Perugia 18 Maggio 1748

come Fratello

Bevagna Sig.r Gov.re — Girolamo Bontadosi Gov.re Gnale

Indice del Banno Dato, et in qual Modo si debba amminiſtrare

Modo di procedere per accuſe, Inquiſitioni, et Inuentioni — — — — — Cap.o 1 — C.e 2.a —

Giudici nelle Cauſe de Banni dati quali, e quanti ſi richiedino — — — — d.o Cap.o 1 — C.e 2.a —

Udienza del Banno Dato quando ſi tenga, e con qual norma — — — — d.o Cap.o 1 — C.e 3.a —

Modo di dare le Accuſe

Accuſe da Chi poſſino farſi, et in qual maniera — — — — Cap.o 2. C.e 3.a —

Si eccettuano però li Familiari come per riformanza di Monſ.r Gou.re di Perugia à detto — — — — — Cap.o 2. C.e 3.a —

Dell'Offitio, et obligo del Notaro del B.D. nell'Accuſe, et Inuentioni.

Oblig.i del Cond.re del B. Dato — — — C. 3 - C.e 4 —

Libro da ritenerſi dal med.o, et in qual maniera — — — — — d.o C. 3 - C.e 4 —

Incorſo in pena d'un Fiorino Contrauenendo — — — Cap. 3. C.e 5 —

Gli ſi aggiunge altra pena —

Scriuere nel libro le Accuse, Inquisitioni, et Esami de
Testimonj - - - - - - - - - Cap. 4 - Pag. 6.a

Modo di Citare i Testimonj - - -
Tempo à comparire - - - - Cap. 5 - Pag. 7.a
Pena non comparendo - - - -
Come si debbano scriuere gl' Esami de Testimonj

Tempo à spedir la Bolletta, et Inquisitioni
al Bannificante - - - - - D.o Cap. 5 - Pag. 8.a

Citatione à Delinquenti - - - - D.o Cap. 5 - Pag. 8.a

Podestà, e Consoli non possono far gratia, e
facendola pena - - - - - Cap. 6.o - Pag. 9

Conduttore dello Stallatico non puole restitu-
ire Bestie - - - - - - Cap. 7.o - Pag. 9

Bestie allo stallatico in quali casi resti-
tuirsi - - - - - D.o Cap. 7.o - Pag. 10

In quali casi non si possono toglier Bestie
detto - - - - - - - - Cap. 8.o - Pag. 10

= Del modo di procedere per Inuentione =

Approuat.ne et incamerat.ne dell' Inuentioni - Cap. 9 - Pag. 11
Come si crede all' Officiali - - - - Cap. 10 - Pag. 12
Come si possino riprouare l' Inuentioni D.o Cap. 10 - Pag. 13
Pena alle Guardie non approuando l' Inuentio-
ni giuste - - - - D.o Cap. 10 - Pag. 13
Officiale puole pignorare, e come - D.o Cap. 10 - Pag. 14

Modo circa l'Inuentioni riprouate — Cap.o 11 – Pag. 14

Maiorente non puole assistere agl'Esami de Testimonj, e pena assistendo — Cap.o 12 – Pag. 14

Guardie comandate, e loro obligo — Cap. 13 – Pag. 15

Guardie mancanti pena — d.o Cap. 13 – Pag. 16

Tempo ad'approuar l'Inuentioni — d.o Cap.o 13 – Pag. 16

Dannificanti non possono assistere all'approuadi — d.o Cap.o 13 – Pag. 16

Quando si possino mettere i Cambij alle Guardie Cap. 13 – Pag. 17

Metendosi Traui, et altro quale l'altezza delle Paglie lasciandosi il Podere, ò altro Cap.o 14. Pag. 17

Pena à chi controuiene —

Pena alle Bestie del Macello rimossa da Mons.r Gou.re di Perugia, e con quali conditioni – Cap. 15 – Pag. 18

Tempo à riprouare il Danno dal Dannificante Cap.o 16 – Pag. 18

Pecore numero da ritenersi } Cap.o 17 – Pag. 18
Confini oue possino pascolare }

Confini oue si possono ritenere quante si uogliono à riserua delle Capre — d.o Cap. 17 – Pag. 20

Pecore à stercorare ne sud.i Confini con quali conditioni — Cap.o 18 – Pag. 20

Guardiani delle Pecore Maremmane tenuti al Danno — Cap.o 19 – Pag. 20

Si estende la pena alli Guardiani di Taglioli per le Tagliate, e seminati — Cap.o 19 – Pag. 21

Conduttori, Ministri, et Officiali del B.B. gli si permette l'appellarsi auanti li suoi Giudici – Cap.o 21. Pag. 21

Non poſſono però eſimere, ne eſentare Perſone
ò Beſtie — — — — — — — Cap. 20 Pag. 21 —
Lettere, et ordini concernenti le sud.e provviſio-
ni ad.o — — — — — — — — Cap. 21. Pag. 22 —
Con altro Capitolo — ——— ——— 22. Pag. 23 —
col quale si proibiſce à chi non poſsiede
il ritenere Bestiami, eccettuati però li
Lavoratori.
Una sol Vacca da ritenerſi à riserva de Giovenchi
e Tori, et in qual parte — — Cap. 22. Pag. 24 —
Pastori del Bestiame minori d'Anni dodici
pena — — — ——————— e Cap. 22. Pag. 24 —
Cond.re del Danno Dato non puole servirſi
del libro dell'Anteceſſore ——— Cap. 23. Pag. 24 —
Cond.re del Danno Dato terminata la sua
Condotta tempo ad eſigere di tre meſi
e non più — — — — — Cap. 24. Pag. 25 —

Indice delle pene de Danni Dati non comprese in l'Emende per esser state riformate da Mons.r Gou.re di Perugia, come in dal riformanza a C.e 64=

Danno con Bestie in Biade Grani, et altro pena Cap. 1 — Pag. 27. e 28 —

Danno con Bestie in Legumi, Vecce, Panichi, e simili pena — — — — — Cap. 2 — Pag. 28 — —

Polli in Orti Vigne, e Chiuse — — — — pena Cap. 3 — Pag. 28. e 29.

Porci in Vigne, Chiuse, e Canneti; e senza Custodia pena — — — — — Cap. 4.° — Pag. 29 —

Danno Personale in Grani in Erba, in Grano Granito, mietuto, ò carpito — — — Cap. 5.° — Pag. 29. e 30 —

Danno in fave, Miglio, Panico, Veccia, Segola Moca, Biade e Legumi — — — Cap.° 5.° — Pag. 30 —

Chietere Erba in Grani, Biade, fave, Migli, e Legumi, eccettuati li Lavoratori — — Cap.° 6.° — Pag. 30. e 31 —

Erba portata in Sacco pena — — — Cap.° 7.° — Pag. 31 —

Erba, e Faregine pena se non si giustifica — Cap. 8.° — Pag. 31 —

Paglia in Grani, e Biade pena, et in quali Casi — Cap. 9 — Pag. 32

Grani tolti dalle mete, Barconi, Cove pena Cap. 10 — Pag. 32. e 33.

Spighe de Grani, Biade, e Legumi pena — Cap. 10 — Pag. 33 —

Danno con Bestie grosse in Canapa, Lino, ò Croco, et anche in Canaponi pena Cap.° 11 — Pag. 33 —

Danno con Bestie in Vigne tanto Grosse, che Minute — — — — — — pena Cap. 12 — Pag. 33. e 34 —

Per Propagini, ò Viti Rose, ò Stampolate pena Cap. 12 — Pag. 34

Danno Personale e con Bestie in Canneti pena Cap. 13 — Pag. 35 —

Danno in Vigne, Maglioli, e Castini pena — Cap.° 14 — Pag. 36 —
Il Capitolo 15. sopra i Cani moderato da Mons.re Gou.re di Perugia — — — — — — — — —
Coglier Vua, et Agresta andare in Vigne à riserua della pena afflittiua moderata come sopra pena — — ——— — Cap.° 16 — Pag. 37. e 38 —
Non compresi i Viandanti p un sol Graspo.
Riformata la perquisitione dall'Officiale da farsi p le Case — — — — — — d.° Cap.° 16. Pag. 38 —
Canafoglia in Canneti, et Erba pena — Cap.° 17. Pag. 39 —
Tagliar Canne pena, e quanto — — Cap. 18. Pag. 39 —
Coglier Oliue = Mozzando Rami = ò Stacchiere Arbori d'oliue tanto Verdi, che secchi pena — — — — — Cap.° 19 — Pag. 39. e 40 —
Danno con Bestie in Oliveti, con Bestie cioè Grosse, e minute = Chiaiti d'oliui, e Piantoni Rosi pena — — — Cap.° 20 — Pag. 40. e 41.
Danno in Chiaiti di Selue, et in qual tempo pena — — — — — — Cap.° 21. — Pag 41 —
Danno in Ghiande, e tagliar Arbore di Ghiande pena — — — — — Cap. 22. — Pag. 42 —
Danno in Legna, e Frasche — — pena Cap. 23 — Pag. 42. e 43 —
Roder Pergole, et Arbori fruttiferi — pena Cap. 24. — Pag. 43 —
Cauar Propagini, ò Pergole pena — — Cap. 25. Pag. 44 —

Danni in Orti di Meloni, e simili pena — Cap.º 26 — Pag. 44 —
Orti murati, e frutti pena — — — — Cap. 27. Pag. 45 —
Orti parati pena — — — — — Cap. 28. Pag. 46 —
Danni in Prati pena — — — — Cap. 29 — Pag. 46. e 47.
Frutti raccolti pena, e quali eccettuati = Sorbi,
Sorbastrelli, e Noci pena — — — Cap. 30 — Pag. 47. e 48 —
Carne di Mele pena — — — — — Cap. 31 — Pag. 48 —
Tagliare, cauare, ò guastare Arbori non frut=
tiferi pena = et anche Arbore trasposto Cap.º 32. Pag. 48. e 49 —
Arbori nati nelle Ripe de Fiumi si difende la
pena — — — — — — — Cap. 32 — Pag. 49 —
Scapocciare Arbori distendendosi anche ai la=
uoratori — — — — — pena Cap.º 33 — Pag. 49 —
Tagliar Arbore da Edifitio pena al sud.º Cap.º
Tagliare Arbore da Vcellare pena al sud.º Cap.º
Tagliare Arbore per il Maggio pena al sud.º Cap.º
Arbore Morto pena come al sud.º Cap.º
Cauare, Tagliare, ò guastare ~~Arbori~~ ò Castini do=
mestici di qualsiuoglia sorte de frutti
in Terre lauoratine, semiti, ò frattalzi
pena come al sud.º Cap.º —
Si estende la pena anche in selue, ò Ter=
reni inculti come al sud.º — Cap. 33 — Pag. 50 — 51 —
Far fronda in Olmi, ò con Viti pena — Cap. 34: Pag. — 51 —
Far fronda di Mora pena — Cap. 35. Pag. 51.
Tagliar Rami di Mora pena — Cap. 35. Pag. 52 —

Toglier Paglia, Rischia, e Letame pena — Cap. 36 - Pag. 52 -

Macerar Canapa in Maceratorj altrui pena d.° Cap. 36 - Pag. 52 -

Toglier Paglia in Pagliari, ò Aie pena — d.° Cap.° 36 - Pag. 52 -

Danno con Bestie in Paglia, e fieno pena — d.° Cap.° 37. Pag. 52 -

Per Carrara, ò Semita pena — Cap.° 38 - Pag. 53 -

Tagliar Siepe pena — — — Cap.° 39. Pag. 53 -

Danno in Ripe pena — — — — — Cap.° 40 - Pag. 54 -

Per rassettare il Danno di dd. Ripe, ò Semiti sia à giuditio de Sig.ri Congiudici del d.° Dato come al d.° — — — — Cap.° 40 - Pag. 54 -

Tempo à cavar le fosse, e non cavandosi pena Cap.° 41. Pag. 54 -

Cavar Fosse al Vicino pena — — Cap. 42 - Pag. 55 -

Guastare, ò occupare Vie publiche pena — Cap. 43 - Pag. 55 -

Parare il Corso all'Acque pena — d.° Cap. 43 - Pag. 55 -

Occupare in tutto, ò in parte alcuna Forma & ogni Inventione pena — d.° Cap.° 43 - Pag. 55 -

Si amplia l'Inventione à — — — d.° Cap.° 43 = Pag. 56 -

Porci da riceversi dall'Ittone in quà verso Romagna pena — — — Cap.° 44 - Pag. 56 -

Inventione d.° Cap.° da farsi ogni giorno come d.° Cap.° 44 - Pag. 56.

Porci g Bevagna senza Custodia pena — Cap.° 45. Pag. 56 —

Danni Personali, pena Riformata da Mons.r Gov.re di Perugia, à Forestieri come al Cap.° 46. Pag. 57 —

Danni con Bestie in Ghiande, e frutti pena — Cap.° 47. — Pag. 58 —

Torre Legnami alle Siepi pena — — Cap.° 48. Pag. 59 —

Tor via Capanni fatti agl'olivi pena — Cap. 49. Pag. 59 —

Danni in Boschetti, Roccoli, ò Frascati da uccellare pena — — — — Cap.° 50 — Pag. 59. e 60 —

Bestie grosse, ò picciole à transitare, ò pascere su le Ripe del Fiume Topino, et andre invicinanza à dd. Ripe di Canne dieci pena Cap.° 51 — Pag. 60 —

Bestie a pascere senza Campano — Cap.° 45 — Pag. 58

Io sotto dichiaro aver levato dalla Filza esistente in questa Can.^{ria} del Gov.^{no} tutte le giustificazioni prodotte per parte di Giacomo Presenzini nella Causa contro quest' Ill.ma Comun.tà concernenti N.° Quattro Fogli In fede Be=vagna 22. Agosto 1800=

M. Poni m.o p.pa

Giuseppe Leonetti ho levato dalla detta [illegible] 1796 ar[illegible] prod. [illegible] Cesare Giretti e Felice e Gio. [illegible] questo di [illegible]

Si sono ricevute le proteste fatte dalla Com.tà il libello, proteste e fedi [illegible] sopra di [illegible] Presenzini [illegible] [illegible]

Luigi [illegible]

Ho ricevuto tutte le giustificazioni prodotte tanto per parte mia quanto da Filippo Ottavi consistenti in otto fogli che prometto riportare [illegible] l'opportuno Bevagna li 10. Genn. 1801.

Pietro Paolo Leonardi